

con l'adozione di qualunque accorgimento che sia necessario per garantire sempre la tutela della pubblica incolumità.

- 15) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità.
- 16) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 59 del 30/10/2018, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 17) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 18) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 200,00, tramite versamento virtuale mediante F23, e alle spese relative ai valori bollati per 114,00.**

IL CONCESSIONARIO

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede societaria in Falconara Marittima, Via Flaminia angolo Via Trieste.

Ancona, addì 19/11/2020

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri

Validità prorogata al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118

Data 12 SET 2023
L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà



Validità prorogata fino al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 199 comma 3 del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

Data 19/7/2021
L'Ufficio Rogante
Avv. Matteo Paroli

IL CONCESSIONARIO

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli

Validità prorogata fino al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

27 GIU 2022
L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini



N. 00-39 del registro

N. 1725 del repertorio

Concessioni - Anno 2020

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista la licenza n. 31/2012 del 27.09.2012, rep. 770, quale accorpamento delle licenze n. 82/2009 del 09.09.2009, rep. 605 e n. 83/2009 del 09.09.2009, rep. 606, intestata alla ditta Picchio Beach s.r.l., C.F./PIVA 02325980429, con sede in Falconara Marittima, Via Flaminia angolo Via Trieste, avente ad oggetto un'area demaniale della superficie complessiva di mq. 4.035,07 allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare composto da cabine di totali mq. 146,39, magazzini di mq. 42,28, ripostigli vano tecnico per mq. 27,22, pronto soccorso di mq. 9,00, servizi igienici docce di mq. 41,24, area ristorante bar di mq. 132,00, superficie tendonata di mq. 66,00, aree sport per totali mq. 473,93, spogliatoi di mq. 23,65, vasche idromassaggio e solarium per totali mq. 402,66, pavimentazione attorno al ristorante di mq. 221,78, spazi d'ombra per totali mq. 20,00, percorsi pedonali per totali mq. 189,28, area posa sdraio e ombrelloni di mq. 2.239,64 e uno specchio acqueo di mq. 50,00 per un periodo di cinque mesi dal 1/05 al 30/09, prorogata ex lege fino al 31.12.2020;
Vista la nota prot. n. PAR-1231 in data 19.04.2016 con cui l'oggetto della concessione è stato modificato allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare di totali mq. 3.880,13 composto da: cabine balneari per totali mq. 146,39; servizi igienici, wc, docce per totali mq. 41,24; area ristorante/bar di mq. 132,00; area destinata a superficie tendonata di mq. 66,00; magazzini di totali mq. 42,28; ripostigli e vano tecnico per totali mq. 27,22; pronto soccorso di mq. 9,00; tettoie per totali mq. 48,00; area vasche idromassaggio e solarium per totali mq. 402,66; spogliatoi di mq. 23,65; passaggi pedonali di totali mq. 292,72; area sport per totali mq. 437,93 e un'area posa sdraio e ombrelloni di mq. 2.211,04;
Vista l'istanza presentata dalla società Picchio Beach s.r.l., C.F./PIVA 02325980429, con sede in Falconara Marittima, Via Flaminia angolo Via Trieste, prot. n. ARR-581 in data 20.01.2020 e le successive integrazioni, da ultimo acquisita al prot. n. ARR-12685 in data 06.11.2020, per la richiesta di variazione al contenuto della concessione, ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., al fine di eseguire lavori di ampliamento della zona solarium delle vasche con realizzazione di una pavimentazione formata da tavolato in legno poggiate su un reticolo, sempre in struttura lignea, posizionato su plinti in c.a. di facile rimozione;
Vista la pubblicazione in data 29.01.2020, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio della Capitaneria di Porto di Ancona dell'avviso pubblico inerente la richiesta di variazione ex art. 24 Reg. Cod. Nav. di cui sopra, acquisita al prot. ARR-2975 in data 03.03.2020;
Vista la nota dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Marche, acquisita al prot. n. ARR-1249 in data 31.01.2020;
Visto la nota prot. n. 4137/RU del 28.01.2020 dell'Ufficio delle Dogane di Ancona, recante la comunicazione ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n. 374/1990, acquisita al prot. n. ARR-1346 in data 03.02.2020;
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. PAR-1248 in data 18.02.2020;
Visto il parere prot. n. 1001 del 18.02.2020 del Comune di Falconara Marittima, acquisito al prot. n. ARR-4628 in data 15.04.2020;
Vista la delibera n. 13 in data 05.05.2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la nota prot. n. PAR-3244 in data 12.05.2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visto il Permesso di Costruire n. 15/2020 trasmesso dal Comune di Falconara Marittima in data 13.05.2020, acquisito al prot. n. ARR-5583 in data 14.05.2020;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85, del D.lgs. 6/09/2011 n.159 della B.D.N.A. in data 18.11.2020 PR_ANUTG_Ingresso_0108552_20201009 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;
Vista la fidejussione bancaria n. 03/003025 emessa in data 29.06.2020 dalla BCC Credito Cooperativo - Banca di Ancona e Falconara Marittima, per l'importo di € 14.000,00 a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;

Vista la polizza assicurativa n. 00022632300053 emessa in data 18.04.2019 dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Agenzia di Falconara, per un importo assicurato RCT-RCO di € 1.000.000,00 unico;

Vista la polizza n. 00022612300444 emessa in data 02.11.2020 dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Agenzia di Falconara per l'importo di € 20.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, compresa la partita ricorso terzi per l'importo di € 500.000,00 vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento in data 07.10.2020 del canone dell'importo di € 6.429,72, richiesto con atto di accertamento n. 00-185/20 del 11.05.2020;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE
ai sensi dell'art 24 Reg. Cod. Nav.

A Picchio Beach s.r.l.

codice fiscale 02325980429

la variazione al contenuto della licenza n. 31/2012 del 27.09.2012, rep. 770 situata nel Comune di Falconara Marittima, catastalmente individuata al foglio 5 mappali 2830,2831,2832,2833,2834,2835,2836,2837 e 2870/parte allo scopo di eseguire lavori di ampliamento della zona solarium delle vasche con realizzazione di una pavimentazione formata da tavolato in legno poggiante su un reticolo, sempre in struttura lignea, posizionato su plinti in c.a. di facile rimozione.

Pertanto il nuovo oggetto della concessione demaniale, per come sopra autorizzata, a decorrere dal 05.05.2020 è: **mantenere uno stabilimento balneare di totali mq. 3.880,13 composto da: cabine balneari per totali mq. 146,39; servizi igienici, wc, docce per totali mq. 41,24; area ristorante/bar di mq. 132,00; area destinata a superficie tendonata di mq. 66,00; magazzini di totali mq. 42,28; ripostigli e vano tecnico per totali mq. 27,22; pronto soccorso di mq. 9,00; tettoie per totali mq. 48,00; area vasche idromassaggio e solarium per totali mq. 558,81; spogliatoi di mq. 23,65; passaggi pedonali di totali mq. 292,72; area sport per totali mq. 288,80 e un'area posa sdraio e ombrelloni di mq. 2.204,02**

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione

Canone dovuto anno 2020 = € 6.429,72 (12 mesi, dal 01/01/2020 al 31/12/2020 con relativa rivalutazione in base agli indici ISTAT, salvo conguaglio)

Canone dovuto anno 2021 = € 6.555,35 salvo rivalutazione in base agli indici ISTAT

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza principale, con **scadenza il 31/12/2020**.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese

delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 3) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione e/o atto equivalente rilasciato dalla competente amministrazione comunale per la porzione di sua competenza;
- 4) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 5) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 6) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 7) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 8) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 9) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 10) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 11) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 12) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 13) I manufatti e le installazioni asservite alla attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale e gli aggiornamenti catastali.
- 14) Gli stessi manufatti dovranno, comunque, riportare, ad oneri e cure del Concessionario, tutti i requisiti per legge dovuti, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni ed edilizia, nonché alle norme in materia ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di sicurezza e salute dei lavoratori,